



Tribunale Federale FIV

Decisione n. 2/2018

Procedimento disciplinare RPNI 18/2017

a carico di Carlo Alberini, Claudio Dutto, Mauro Mocchegiani, Alessandro Molla, Achille Onorato, Marco Salvi, Irene Bezzi, Sergio Blosi e Marco Savelli.

* * * *

1. Su notizia della riscontrata irregolarità di stazza di alcune imbarcazioni in occasione dei controlli eseguiti per il Campionato Mondiale 2017 classe J/70, organizzato dall’Affiliato “Y. C. Costa Smeralda a.s.d.”, il Procuratore Federale ha avviato indagini preliminari per l’accertamento di eventuali rilievi disciplinari ravvisabili nella condotta dei tesserati Carlo Alberini [armatore di ITA 949], Claudio Dutto [armatore di ITA 922], Mauro Mocchegiani [armatore di ITA 1088], Alessandro Molla [armatore di ITA 570], Achille Onorato [armatore di ITA 1269], Marco Salvi [armatore di GBR 910], Irene Bezzi, Sergio Blosi e Marco Savelli.

2. Sono stati acquisiti dalla Procura Federale (i) il comunicato n. 1 dell’1.9.2017 dell’ente organizzatore con indicazione delle imbarcazioni che a seguito delle irregolarità riscontrate sono state escluse dalla regata, (ii) i moduli di iscrizione delle imbarcazioni stesse, (iii) il rapporto del *Technical Committee*, (iv) i moduli di protesta con richiesta di riparazione presentati da alcuni armatori con le relative decisioni di rigetto della Giuria Internazionale. Documenti dai quali, secondo la Procura Federale, sarebbe stato confermato che l’irregolarità riscontrata in sede di controlli di stazza riguardava la modifica della parte inferiore del bulbo delle imbarcazioni di cui sopra.

3. La Procura Federale ha proceduto (a) all’audizione dei tesserati Alessandro Zampori (Segretario della Associazione di Classe Italiana J/70), Paolo Boido (Consigliere della medesima Associazione e titolare della ditta importatrice in Italia dei J/70) e Egidio Babbi (membro del Comitato di Stazza del Campionato) e (b) all’interrogatorio degli armatori interessati e dei tesserati Irene Bezzi, Sergio Blosi e Marco Savelli.

4. Sia gli armatori, sia i tesserati Bezzi, Blosi e Salvelli, hanno dichiarato di aver avuto notizia delle riscontrate modifiche al bulbo delle imbarcazioni di cui sopra soltanto a seguito dei controlli eseguiti al Campionato di Porto Cervo e che le loro imbarcazioni erano state, in epoca precedente al Campionato stesso, affidate al cantiere di Flavio Lotti di Riva del Garda, per operazioni di riparazione a seguito di incidenti o anche di semplice “*maquillage*”, ma senza apportare modifiche. Il Segretario della Classe Italiana J/70 Alessandro Zampori ha tuttavia riferito al Procuratore Federale di aver avuto conferma dal Lotti che i lavori sulle imbarcazioni riscontrate fuori stazza erano stati eseguiti nel suo cantiere e che gli armatori ne erano a conoscenza.

5. Dall’esame delle singole posizioni, secondo la Procura Federale potrebbe

configurarsi la responsabilità degli indagati sotto diversi profili con particolare riferimento al disposto di cui alla RRS 78 che attribuisce la responsabilità delle accertate irregolarità all'armatore che sarebbe, dunque, tenuto a mantenere l'imbarcazione conforme ai dati del certificato di stazza.

6. Conseguentemente, nella tesi della Procura Federale, vi sarebbe (i) tanto una responsabilità soggettiva degli armatori e ciò sulla base di quanto affermato dal titolare del cantiere che ha modificato il bulbo delle imbarcazioni, in ordine alla conoscenza, da parte degli stessi armatori, delle modifiche apportate alle imbarcazioni, peraltro decisamente negata dagli indagati, (ii) quanto una responsabilità oggettiva ai sensi delle Regole di Regata WS, sicché per la Procura Federale l'illecito contestato agli armatori sarebbe meritevole di sanzione disciplinare.

7. Anche la posizione dei tesserati Irene Bezzi, Sergio Blosi e Marco Savelli comporterebbe per la Procura Federale la loro responsabilità, atteso che essi hanno curato nell'interesse degli armatori Mocchegiani e Onorato il trasporto e la consegna delle rispettive imbarcazioni al cantiere Lotti e il successivo ritiro.

8. Per costoro la contestazione dell'illecito disciplinare è per diretta partecipazione nell'aver commissionato i lavori o comunque per la conoscenza degli stessi e, con riguardo a tale ultimo profilo, per violazione dell'obbligo di denuncia (art. 3 comma 1 del RdG).

9. Ritenendo la Procura Federale che a tutti gli incolpati fosse contestabile la violazione del disposto del comma 1 dell'art. 61, RdG, e, trattandosi di violazione di regole di stazza, anche la "*frode sportiva*", ex art. 63 comma 2, lett. d) RdG, la medesima Procura Federale dichiarava chiuse le indagini, comunicando la sua intenzione di procedere al deferimento (a) dei tesserati Carlo Alberini [armatore di ITA 949], Claudio Dutto [armatore di ITA 922], Mauro Mocchegiani [armatore di ITA 1088], Alessandro Molla [armatore di ITA 570], Achille Onorato [armatore di ITA 1269], Marco Salvi [armatore di GBR 910], per aver commesso l'illecito disciplinare della violazione del disposto di cui all'art. 61, comma 1, del Regolamento di Giustizia, della "*frode sportiva*", ex art. 63, comma 2, lett. d) dello stesso RdG, (b) dei tesserati Irene Bezzi, Sergio Blosi e Marco Savelli per aver violato il disposto di cui all'art. 3, comma 1, del RdG.

10. Nell'atto di incolpazione, avuto riguardo alla fattispecie oggetto del presente procedimento disciplinare e alle ricorrenze in essa dell'elemento materiale dell'illecito, la Procura Federale deduce che l'accertamento della modifica del bulbo delle imbarcazioni, con le inerenti infrazioni alle regole di stazza, accertamento operato dagli organi preposti al controllo dell'osservanza delle regole di regata, sarebbe definitivo, sicché a fronte della acclarata illiceità del fatto, tale illiceità andrebbe qualificata e valutata sotto diversi profili: (a) sportivo ex art. 62 comma 1, RdG; (b) disciplinare ex art. 61 comma 1, RdG; (c) di frode sportiva ex art. 63, comma 2, lett. d), RdG. E ciò in quanto l'accertamento della modifica del bulbo e la conseguente esclusione dalla regata ai sensi della RRS 76 non sono stati contestati dagli armatori delle imbarcazioni ITA 570 e ITA 922, mentre la Giuria Internazionale ha ritenuto corretto l'operato dell'ente organizzatore per quanto concerne le imbarcazioni ITA 949, ITA 1088, ITA 1269 e GBR

910, la cui richiesta di riparazione dalle stesse presentata è stata rigettata.

11. Da tale assunto, la Procura Federale sostiene che all'organo inquirente federale non sarebbe consentito procedere ad ulteriori accertamenti sui fatti, già sanzionati sotto il profilo sportivo con l'esclusione dalla regata delle imbarcazioni riscontrate non in regola, essendo compito della Procura Federale accertare l'illecito sotto il profilo disciplinare e sotto il profilo della riconducibilità all'armatore dello stato dell'imbarcazione con riferimento al relativo certificato di stazza.

12. Nel suo atto di incolpazione la Procura Federale deduce che, in sede di interrogatorio tutti gli indagati, gli armatori e i tesserati Bezzi, Blosi e Savelli, (i) hanno dichiarato di aver avuto contezza delle riscontrate irregolarità di stazza soltanto a seguito degli accertamenti eseguiti dagli stazzatori in occasione del Campionato di Porto Cervo (ii) hanno confermato che le loro imbarcazioni sono state, prima del Campionato stesso, affidate al cantiere di Flavio Lotti di Riva del Garda, per operazioni di riparazione a seguito di incidenti o anche di semplice "*maquillage*", (iii) hanno affermato di non aver mai commissionato al Lotti i lavori di modifica del bulbo, (iv) hanno dichiarato di non aver assunto nei confronti dello stesso Lotti iniziative per contestargli l'esecuzione dei lavori che hanno comportato per le imbarcazioni l'irregolarità di stazza e per gli armatori le conseguenze di cui al presente procedimento disciplinare.

13. La Procura Federale nel suo atto di incolpazione sottolinea che il Segretario della Classe Italiana J/70, Alessandro Zampori, ascoltato come persona informata sui fatti, ha riferito di aver avuto diretta conferma dal Lotti che i lavori sulle imbarcazioni riscontrate fuori stazza erano stati eseguiti nel suo cantiere e che tutti gli armatori ne erano a conoscenza.

14. Nella fase delle indagini, gli indagati Mauro Mocchegiani, Claudio Dutto, Marco Salvi, Achille Onorato, Carlo Alberini, Alessandro Molla e Marco Savelli hanno depositato memorie difensive nelle quali hanno precisato che:

a) le attività svolte dagli stazzatori, le decisioni della Giuria Internazionale e la conseguente esclusione delle loro imbarcazioni dalla regata sono illegittime;

b) l'audizione dei tesserati Zampori, Boido e Babbi è avvenuta in violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato dato preventivo avviso agli indagati;

c) i lavori di modifica del bulbo delle imbarcazioni sono stati eseguiti autonomamente dal titolare del cantiere, come da dichiarazione con la quale lo stesso assume la responsabilità dell'accaduto affermando: (i) di aver eseguito di propria iniziativa la modifica della chiglia delle imbarcazioni affidate al suo cantiere; (ii) di non essere stato conscio che la modifica apportata al bulbo potesse violare le regole di stazza; (iii) di non aver avvertito i proprietari; (iv) di non aver riferito al Segretario di Classe Alessandro Zampori, che della modifica del bulbo erano stati avvertiti i proprietari delle imbarcazioni;

d) la RRS 78 non è applicabile in quanto si riferisce a imbarcazioni in regata (dal segnale preparatorio all'arrivo), mentre gli accertamenti di cui si tratta sono stati effettuati a terra in occasione dei controlli preventivi;

e) nemmeno applicabile è il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. d), RdG, non essendo stata formulata o presentata alcuna "falsa attestazione o documentazione" al fine di eludere norme relative alla stazza;

f) l'art. 2 comma 3 del RdG esclude la responsabilità quando si provi la propria estraneità al fatto illecito contestato;

g) le sanzioni irrogate dall'Associazione di Classe non hanno rilevanza nel procedimento disciplinare avviato ai sensi del RdG;

h) alcune imbarcazioni avevano preso parte a precedenti regate dopo la modifica del bulbo senza essere incorse in rilievi in sede di stazza;

i) pertanto non erano punibili per non essere stati né gli autori delle contestate condotte illecite, né a conoscenza delle stesse fino ai controlli eseguiti a Porto Cervo.

15. Concludevano gli indagati per l'archiviazione del procedimento.

16. Con l'atto di deferimento la Procura Federale, sulla richiesta di archiviazione e sulle deduzioni che la sostenevano, ha obiettato che:

a) l'esito degli accertamenti eseguiti dagli stazzatori è stato da alcuni armatori accettato, da altri contestato con richiesta di riparazione rigettata dalla Giuria Internazionale;

b) la modifica della chiglia delle imbarcazioni è quindi un fatto accertato e l'iter attuato per l'accertamento e l'applicazione dalla RRS 76, con l'esclusione delle imbarcazioni irregolari dal campionato, non può essere oggetto di (ri)esame in questo procedimento;

c) i tesserati Zampori, Boido e Babbi sono stati ascoltati come persone informate sui fatti nella attività di indagine di cui la Procura Federale è investita (art. 50, comma 1, RdG) e possono essere sentiti anche in sede dibattimentale;

d) le dichiarazioni scritte rese dal Lotti su richiesta degli armatori contrastano con quanto riferito dal tesserato Zampori, Segretario della Associazione Italiana di Classe, vanno valutate sotto i diversi aspetti attribuibili alla posizione del Lotti, non tesserato FIV, che non ha ritenuto di presentarsi dinanzi al Procuratore per rispondere in qualità di persona informata sui fatti e che sarebbe portatore di diversi interessi, anche alla luce di eventuali richieste di risarcimento danno avviate in sede giudiziaria da un armatore;

e) le dichiarazioni del Lotti - titolare di un cantiere per interventi su imbarcazioni da regata e particolarmente qualificato così da essere stato scelto dagli indagati - di non essere consapevole che la modifica apportata alla chiglia di un'imbarcazione di stretto monotipo come il J/70 non violasse le regole di classe - non sono attendibili;

f) il trasporto dell'imbarcazione dell'armatore Onorato che, acquistata dal cantiere francese J Composite poco prima del campionato, è stata trasportata a Riva del Garda per lavori di "minor molding imperfections", non sarebbe giustificabile atteso che tali lavori avrebbero potuto essere eseguiti nei cantieri di Porto Cervo o nelle vicinanze;

g) l'applicabilità del disposto della RRS 78.1 permane, dovendosi valutare i

fatti contestati nell'ambito delle competenze del Giudice Sportivo come stabilite dall'art. 18, comma 1, lett. e), del RdG ed essendo stato esaurito il profilo sportivo dell'illecito, con l'applicazione della RRS 76, sicché l'illecito è di competenza della Procura e degli Organi di Giustizia federali sotto il profilo disciplinare;

h) l'art. 63, comma 2, lett. d), del RdG deve essere inteso nel senso che commette frode sportiva chi tende ad eludere le norme sulla stazza presentando una documentazione non conforme alla reale situazione dell'imbarcazione, in combinato disposto con la RRS 78.1 secondo la quale l'armatore deve fare in modo che il certificato di stazza rimanga valido;

i) il richiamo al disposto dell'art. 2, comma 3, del RdG sarebbe improprio non essendo riferibile ai Tesserati, trattando la norma esclusivamente la c.d. responsabilità oggettiva degli Affiliati;

l) nessun riferimento né rilievo avrebbe operato in relazione all'attività disciplinare endoassociativa svolta dalla Classe Italiana, autonoma e priva di interesse per la Giustizia Federale;

m) ancorché la chiglia delle imbarcazioni sia stata sottoposta a specifiche verifiche per la prima volta soltanto in occasione del Campionato di Porto Cervo, non essendo state disponibili nelle precedenti manifestazioni le "dime" per i controlli, la violazione delle Regole di Classe è stata accertata con i conseguenti effetti disciplinari;

n) la non punibilità degli indagati per difetto di prova della loro responsabilità soggettiva e/o oggettiva, con connessa richiesta di archiviazione del procedimento di indagini preliminari, non poteva essere condivisa in presenza di un fatto illecito accertato, consistente nella modifica della chiglia delle imbarcazioni in violazione delle specifiche regole di classe, che impone all'armatore l'obbligo di ottenere una nuova *Manufacturer's Declaration*, come stabilito nelle Regole di Classe C.8. 1(d) e E.2.2. a seguito di qualsiasi intervento con esclusione della manutenzione ordinaria (*polish only* - C.8. 1.b).

17. Sulla base delle suesposte deduzioni il Procuratore Federale, visto l'art. 47, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha formalizzato l'inculpazione mediante atto in data 15.3.2018 di deferimento a giudizio:

a) dei Tesserati Carlo Alberini [armatore di ITA 949], Claudio Dutto [armatore di ITA 922], Mauro Mocchegiani [armatore di ITA 1088], Alessandro Molla [armatore di ITA 570], Achille Onorato [armatore di ITA 1269], Marco Salvi [armatore di GBR 910], per aver commesso illecito disciplinare violando il disposto dell'art. 61, comma 1, del RdG, che definisce nell'aspetto generico l'illecito disciplinare, ma anche la "frode sportiva", come prevista dall'art. 63 comma 2, lett. d) dello stesso RdG;

b) dei Tesserati Irene Bezzi, Sergio Blosi e Marco Savelli, per gli stessi illeciti sub a), ovvero per la violazione del disposto dell'art. 3 comma 1 del RdG per aver omesso di denunciare l'illecito.

18. Si sono costituiti nel presente procedimento tutti gli incolpati, i quali, con l'assistenza dei rispettivi difensori di fiducia, hanno depositato memorie, corredate da documenti, contestando, punto per punto, le tesi accusatorie della Procura Federale e chiedendo il loro proscioglimento per le articolate ragioni

esposte nelle memorie difensive, previa occorrendo istruttoria.

19. L'armatore Alberini, con l'assistenza degli avvocati Stefano Perucchi, Massimiliano Maestretti e Lorenza Ferro, ha depositato memoria con la quale, previa una ampia illustrazione del fatto sotto i diversi profili rilevanti (del tesserato, della barca, delle riparazioni resesi necessarie prima dell'evento, dell'evento) entrando nel merito delle questioni dibattute e rilevanti, prende puntuale posizione su tutti i punti controversi (sull'indipendenza dei procedimenti, sulle testimonianze rese dai testi Zampori, Boido e Babbi, sulla dichiarazione scritta del Lotti, sulla responsabilità oggettiva di cui all'art 78.1 RRS, sull'asserita frode sportiva ex art 63, comma 2, lettera d), RdG, sul richiamo al disposto dell'art. 2, comma 3, del RdG, sull'attività disciplinare endoassociativa svolta dalla Classe Italiana, sull'impossibilità di effettuare controlli nelle gare precedenti, sulla non punibilità per assoluto difetto di prova, nonché, infine, sulla trasparenza e buona fede del suo comportamento).

Conclude l'armatore Alberini per l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti fattuali sottesi alle azioni disciplinari promosse e, in via subordinata, in caso di comminazione di una sanzione disciplinare, per la modulazione della sanzione in funzione del grado di responsabilità, con lo stralcio del fascicolo dei documenti delle indagini preliminari, l'accertamento della prova documentale delle circostanze allegate e, in subordine, per l'ammissione di prova testimoniale previa sua audizione e eventuale confronto fra testi qualora emergessero dichiarazioni fra gli stessi contrastanti.

20. L'armatore Dutto, con l'assistenza dell'avvocato Maria Letizia Santini ha anch'egli depositato memoria con documenti declinando ogni responsabilità sul presupposto di non essere a conoscenza dei fatti contestati, atteso che egli ha acquistato l'imbarcazione attraverso operatore del settore in data 23 luglio 2017 e al momento dell'acquisto, nonché successivamente, ha del tutto ignorato che l'imbarcazione fosse stata oggetto di un intervento al bulbo. Per tali motivi l'armatore Dutto chiede l'archiviazione del procedimento nei suoi confronti.

21. L'armatore Mocchegiani, che si difende in proprio, contesta le valutazioni della Procura Federale, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza con particolare riferimento al richiamo dell'art. 63, comma 2 del RdG non essendovi stata alcuna falsa attestazione e documentazione, e al richiamo alla frode sportiva atteso che tale illecito potrebbe al più configurarsi nel caso di una imbarcazione che si registra prima della regata. L'armatore Mocchegiani contesta poi le dichiarazioni rese dal Zampori mettendo in evidenza la contraddittorietà di tali dichiarazioni con quelle rese in forma scritta dal Lotti. Richiama infine la scriminante della prova dell'estraneità al fatto commesso da persone esterne a vantaggio dello stesso affiliato e chiede l'archiviazione del procedimento con, in via istruttoria, istanza di prova per testi sulle circostanze dedotte in memoria.

22. L'armatore Molla con l'assistenza dell'avvocato Corrado Demolli deduce, con memoria, che i lavori richiesti ed eseguiti sulla propria imbarcazione sono stati meri lavori di ripristino per la risoluzione delle problematiche connesse un precedente sinistro e non lavori di ottimizzazione della imbarcazione. Tanto che la imbarcazione era stata oggetto di controlli di stazza senza che fosse stata rilevata alcuna irregolarità. Per tale motivo l'armatore Molla aveva rite-

nuto di ritirarsi autonomamente dalla manifestazione a riprova del fatto che non era a conoscenza della irregolarità contestate che nemmeno a seguito di un intervento concordato con la Classe era stato riscontrato superato; prova della carenza organizzativa e di controllo della Classe in quanto, pur con la sostituzione completa del bulbo e con installazione di un nuovo, effettuata da tecnici di fiducia della Classe, l'inconveniente non era stato superato. L'armatore Molla conclude per l'accertamento della insussistenza delle violazioni contestate, previa assunzione di prova per testi sulle circostanze inerenti gli illeciti oggetto dell'atto di deferimento.

23. L'armatore Onorato, con l'assistenza degli avvocati Massimiliano Maestretti e Lorenza Ferro, con memoria, prende posizione su tutti i punti controversi e segnatamente sull'indipendenza dei procedimenti, sulle testimonianze rese dai testi Zampori, Boido e Babbi, sulla dichiarazione scritta del Lotti, sulla responsabilità oggettiva di cui all'art 78.1 RRS, sull'asserita frode sportiva ex art 63, comma 2, lettera d), RdG, sul richiamo al disposto dell'art. 2, comma 3, del RdG, sul riferimento all'attività disciplinare endoassociativa svolta dalla Classe Italiana, sull'impossibilità di effettuare i controlli nelle gare precedenti, sulla non punibilità e, infine, sulla asserita violazione dell'art. 3, comma 1, RdG. Conclude l'armatore Onorato per l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti fattuali sottesi alle azioni disciplinari promosse e, in via subordinata, in caso di comminazione di una sanzione disciplinare, per la modulazione della sanzione in funzione del grado di responsabilità, con lo stralcio del fascicolo dei documenti delle indagini preliminari, l'accertamento della prova documentale delle circostanze allegate e, in subordine, per l'ammissione di prova testimoniale previa sua audizione e eventuale confronto fra testi qualora emergessero dichiarazioni fra gli stessi contrastanti.

24. L'armatore Salvi, con l'assistenza dell'avvocato Alessandra Pandarese, ha depositato memoria nella quale, previa una sintetica esposizione del procedimento di deferimento a giudizio e dei suoi presupposti, nonché delle circostanze di fatto sulla base delle quali l'incolpazione si fonda, deduce l'assenza di responsabilità disciplinare stante l'autonomia del presente procedimento rispetto al procedimento dinanzi la Giuria Internazionale e l'infondatezza dei presupposti dedotti dalla Procura Federale per sostenere l'azione disciplinare. Con assenza di qualsivoglia sua responsabilità, sia di tipo soggettivo, sia di tipo oggettivo. L'armatore Salvi chiede, quindi, che ogni addebito nei suoi confronti sia respinto con, in via istruttoria, occorrendo, ammissione di prova per testi sulle circostanze dedotte nella medesima memoria.

25. La tesserata Bezzi, con l'assistenza dell'avvocato Enrico Concetti Bernardi, deposita memoria con la quale si sofferma sullo standard probatorio applicabile in sede di giustizia sportiva sostenendo, in coerenza con altre decisioni dei Giudici Federali, richiamate, che l'illecito sportivo deve essere provato oltre ogni ragionevole dubbio. L'assoluto difetto di elementi probatori tesi a sostenere la responsabilità della tesserata non consentono di sostenerne, con fondamento, la responsabilità disciplinare. La tesserata chiede quindi che sia accertata l'insussistenza delle violazioni contestate e, in ogni caso, l'assenza di responsabilità, con suo proscioglimento. In via istruttoria, chiede di essere ammessa alla prova per testi sulle circostanze inerenti gli illeciti contestati.

26. Il tesserato Blosi, con l'assistenza dell'avvocato Davide di Maio, ha depositato memoria con la quale contesta le deduzioni della Procura Federale

avuto riguardo sia alle circostanze in fatto, sia alla contestazione dell'illecito disciplinare *ex art.* 61 RdG, sia alla frode sportiva *ex art.* 63 RdG, sia, infine, all'obbligo di segnalazione *ex art.* 3 RdG. Su tali premesse il tesserato chiede che sia accertata la sua estraneità all'illecito disciplinare e alla frode sportiva, con sua assoluzione per non aver commesso il fatto e, con riferimento al capo di incolpazione di cui alla lettera B) dell'avviso di deferimento, l'accertamento della sua estraneità per non aver commesso il fatto. In via istruttoria, chiede di essere ammesso alla prova per testi.

27. Infine, il tesserato Savelli, con l'assistenza degli avvocati Massimiliano Maestretti e Lorenza Ferro, ha depositato memoria prendendo posizione su tutti i punti controversi e, segnatamente, sull'indipendenza dei procedimenti, sulle testimonianze rese dai testi Zampori, Boido e Babbi, sulla dichiarazione scritta del Lotti, sulla responsabilità oggettiva di cui all'art. 78.1 RRS, sull'asserita frode sportiva *ex art.* 63, comma 2, lettera d), RdG, sul richiamo al disposto dell'art. 2, comma 3, del RdG, sul riferimento all'attività disciplinare endoassociativa svolta dalla Classe Italiana, sull'impossibilità di effettuare i controlli nelle gare precedenti, sulla non punibilità e, infine, sulla asserita violazione dell'art. 3, comma 1, RdG. Conclude il tesserato per l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti fattuali sottesi alle azioni disciplinari promosse e, in via subordinata, in caso di comminazione di una sanzione disciplinare, per la modulazione della sanzione in funzione del grado di responsabilità, con lo stralcio del fascicolo dei documenti delle indagini preliminari, l'accertamento della prova documentale delle circostanze allegate e, in subordine, per l'ammissione di prova testimoniale, previa sua audizione e eventuale confronto fra testi qualora emergessero dichiarazioni fra gli stessi contrastanti.

28. All'udienza del 23.4.2018, previa relazione del Presidente, il PF aggiunto ha sottoposto al Tribunale due questioni pregiudiziali ovvero 1) la questione relativa all'applicabilità all'illecito previsto dell'articolo 63 RdG dell'art. 32 RdG; 2) l'opportunità della trasmissione a tutti gli incolpati delle reciproche memorie in ragione di alcune difese, incrociate, formulate dagli incolpati medesimi.

Alle istanze della Procura Federale hanno aderito gli incolpati, eccezion fatta per l'incolpato Dutto.

Il Tribunale Federale, viste le istanze preliminari e pregiudiziali proposte, considerato che per i fatti qualificati come frode sportiva non trova applicazione la applicazione consensuale di sanzioni, considerato altresì che nell'incolpazione viene fatto specifico riferimento alla frode sportiva, ha pregiudizialmente ritenuto e stabilito che, nel caso di frode sportiva, non sia consentita l'applicazione consensuale di sanzioni e l'adozione di impegni senza incolpazione. Fatta salva e impregiudicata la decisione finale di merito. Il Tribunale ha, altresì, disposto che le difese degli incolpati fossero scambiate fra gli stessi, mandando alla Segreteria del Tribunale di provvedere in tal senso.

I difensori degli incolpati hanno insistito per l'ammissione di prova per testi, come dedotta, fatta eccezione per il Salvi e per la Procura Federale che hanno ritenuto la causa istruita documentalmente e matura per la decisione.

Il Tribunale Federale ha ammesso le prove dedotte dagli incolpati con escussione di due testi, come indicati nelle rispettive memorie, per ciascuna delle parti, ammettendo la Procura Federale, in prova e controprova, con i testi dalla stessa indicati e fissando per l'espletamento della prova l'udienza del 14

maggio 2018, ore 14,00, per l'audizione di cinque testi, e la successiva del 15 maggio 2018, ore 9,00, per la prosecuzione e l'audizione di ulteriori cinque testi.

Alla medesima udienza, l'avvocato Mocchegiani ha fatto istanza affinché il Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. b) e c), del RdG, sospendesse quantomeno di 60 giorni il termine per il deposito della decisione. Si sono associati gli avvocati Di Maio Demolli e Santini.

Il Tribunale, ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione del termine per il deposito della decisione, ha confermato le udienze come sopra fissate.

29. Alla successiva udienza del 14.5.2018, sono stati escussi i testi, sì come indicati dagli incolpati e dalla Procura Federale, Flavio Lotti, Egidio Babbi, Christopher Howel (in conferenza telefonica con l'ausilio di traduttore simultaneo), Mario Folgheraiter, Roberto Valle, Francesco Gabbi, Alessandro Zampori e Matteo Ivaldi.

All'esito dell'udienza, il Tribunale ha rinviato al 21 maggio 2018, ore 12,00, per prosecuzione prove, fissando, per la discussione, l'udienza dell'11 giugno 2018, ore 14,00, e autorizzando le parti a depositare memorie conclusive.

All'udienza del 21 maggio 2018, sono stati, quindi, escussi gli ultimi due testi Charles Mc Kee (in conferenza telefonica con l'ausilio di traduttore simultaneo) e Aldo Murchio e la prova è stata dichiarata conclusa.

30. Le parti hanno depositato memorie e, previa precisazione delle conclusioni e discussione, all'udienza dell'11 giugno 2018 il procedimento è stato ritenuto in decisione.

31. Per l'incolpato Carlo Dutto, avuto riguardo - per lo stesso - a tutti i capi di incolpazione, e per gli altri incolpati Carlo Alberini, Mauro Mocchegiani, Alessandro Molla, Achille Onorato e Marco Salvi, avuto riguardo - per loro - al solo capo di incolpazione di frode sportiva ai sensi dell'art. 63, punto 2., RdG, la inerente decisione può essere, fin d'ora, assunta, riservando al definitivo ogni altro provvedimento.

32. Claudio Dutto deve essere assolto da tutti i capi di incolpazione, atteso che egli è divenuto armatore di ITA 922 poco prima del Campionato Mondiale 2017 classe J70. Sicché va certamente escluso per lui l'elemento soggettivo sia della colpa, sia ancor più del dolo specifico che connotano l'illecito disciplinare ex art. 61 RdG, la prima, e la Frode Sportiva ex art. 63, il secondo.

33. Debbono essere, altresì, assolti dal capo di incolpazione inerente la violazione dell'art. 63, comma 2, lett. d), RdG, gli altri armatori Carlo Alberini, Mauro Mocchegiani, Alessandro Molla, Achille Onorato e Marco Salvi non essendo rinvenibile in atti alcun elemento che consenta di ritenere che gli stessi abbiano agito allo specifico fine di alterare il risultato derivante dalla competizione che si accingevano a disputare e, ancor più, difettando la prova che siano stati gli stessi a richiedere al cantiere del Lotti di intervenire sulle imbarcazioni.

A tale proposito, le evanescenti dichiarazioni del Lotti, sulle quali si fonda in misura preponderante la tesi accusatoria, si sono dimostrate del tutto inconsistenti, sia perché dalle dichiarazioni del Lotti non si evince che la volontà degli armatori abbia avuto di mira l'evento tipico e nemmeno che gli armatori abbia-

no manifestato la volontà di condurre le imbarcazioni in quel cantiere, sia perché la dichiarazione resa in dibattimento *“Faccio altresì presente che se volessi taroccare una barca, la barca andrebbe come uno sparo senza che nessuno se ne possa accorgere”* depone per l'inattendibilità, in linea generale, del teste che ha così dimostrato propensione a riferire fatti non aderenti alla realtà, con dunque anche inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate *ante* dibattimento.

Né gli elementi indiziari che la Procura Federale pare aver inteso valorizzare, secondo la logica sottesa, priva di fondamento, che gli armatori non potevano non sapere, possono fondare un capo di incolpazione, quello di violazione dell'art. 63, RdG (peraltro grave al punto da consentire, in linea di principio, sanzione ben più afflittiva di quella, conservativa, di mesi sei di sospensione, richiesta dalla Procura), che presuppone il dolo specifico. Dolo specifico che, nel caso, va, per le anzidette ragioni, tassativamente escluso.

34. Donde, la doverosa assoluzione degli incolpati.

35. Peraltro, ritiene il Tribunale che la decisione di assoluzione sul capo di incolpazione di frode sportiva, che di principio osta all'applicazione consensuale di sanzioni, comportamenti (sì come deciso, senza reclami, dal Tribunale all'udienza del 23.4.2018) la reviviscenza della fase (che nel caso è stata obliterata) di cui all'art. 32 punti 1. e 2. RdG.

Diversamente, infatti, non si consentirebbe alle parti del procedimento e segnatamente agli incolpati di poter esperire una fase che è stata espressamente prevista e riconosciuta dal RdG, anche nel loro interesse, e - di contro - si attribuirebbe ingiustificatamente alla Procura Federale (in base all'incolpazione che la stessa intenda muovere ed anche quando si tratti di incolpazione infondata, come avviene nel caso) di incidere sull'andamento del (giusto) procedimento, che deve - di principio - svolgersi in tutte le diverse fasi in cui esso si articola e non essere, dunque, “monco” di una fase preparatoria (deflattiva e tipica anche di altri ordinamenti sanzionatori, con eventuale negoziazione della pena) alla trattazione e decisione del procedimento.

* * * *

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, composto da Alessandro Ghibellini (presidente), Michele Micalizzi e Simona Crispo (componenti), udite le conclusioni della Procura Federale, uditi altresì i difensori degli incolpati e valutati gli elementi di prova acquisiti;

ritenuto che non risultano agli atti gli elementi costitutivi della frode sportiva *ex* art. 63 RdG, difettando l'elemento soggettivo del dolo specifico che connota tale fattispecie;

ritenuto, altresì, che il venire meno dell'incolpazione di violazione dell'art. 63 RdG, in presenza della quale non trova applicazione il comma 1 dell'art. 32 RdG, determina la “reviviscenza” dell'ipotesi di cui al comma 1 art. 32 RdG;

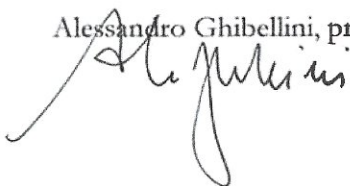
ritenuto, dunque, che, prima di assumere qualsivoglia provvedimento definitivo e conclusivo del procedimento, deve essere accordata alle parti del medesimo procedimento la facoltà di eventualmente convenire l'applicazione consensuale di sanzioni;

non definitivamente pronunciando

- 1) assolve l'armatore Claudio Dutto da ogni incolpazione allo stesso mossa;
- 2) assolve gli armatori Carlo Alberini, Mauro Mocchegiani, Alessandro Molla, Achille Onorato, Marco Salvi dall'incolpazione di violazione dell'art. 63 RdG in assenza dell'elemento costitutivo del dolo specifico;
- 3) riserva al definitivo ogni altro provvedimento, fissando, a tale proposito, l'udienza del 9 luglio 2018, ore 14.30, anche al fine dell'eventuale applicazione consensuale di sanzioni *ex art.* 32 RdG;

Così deciso in Genova l'11 giugno 2018.

Alessandro Ghibellini, presidente e estensore



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 20/6/2018